



# COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

Ordinanza n. 12 del 01.06.2021

**OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SUL TERRITORIO COMUNALE. CHIUSURA ATTIVITA' NON ESSENZIALI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE.COMUNE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA ZONA ROSSA.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
**VISTO** il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;  
**CONSIDERATA** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello comunale;  
**ATTESA** la necessità di scongiurare possibili assembramenti in alcune aree del territorio Comunale ritenute concretamente critiche, specie in alcune fasce orarie della giornata;  
**CONSIDERATA** la necessità di limitare il più possibile il contatto di operatori ed utenti e le limitazioni imposte agli spostamenti;  
**RITENUTO** inderogabile la necessità di scongiurare ulteriori pericoli di innalzamento dei contagi confermando, quindi, tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;  
**RAVVISATA** la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;  
**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  
**RICHIAMATO** il D. Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;  
**VISTO** l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;  
**VISTA** la legge 689/1981;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

La chiusura delle attività non essenziali e la limitazione dello spostamento delle persone per il periodo 1 Giugno 2021 – 11 Giugno 2021, come di seguito dettagliato:

### 1. IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:



# COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità, con chiusura alle ore 20:30 e con obbligo per queste ultime di adottare tutte le misure di contenimento del virus Covid-19 e assicurare la regolare entrata ed uscita delle persone in base alla capienza della propria attività;
  - Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati;
  - Restano aperte le edicole, i tabaccaia, le farmacie e le parafarmacie.
2. IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA: Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici, ecc.);
3. IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA: Sono chiuse le palestre con conseguente sospensione di tutte le attività motorie e sportive, al chiuso e all'aperto;
4. IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI BAR E DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:
- Per i bar è consentita esclusivamente l'attività di asporto, fino alle ore 18:00, con divieto di posizionare all'esterno dei locali tavolini e sedie;
  - Per ristoranti, pizzerie e rosticcerie è consentita solamente l'attività di asporto fino alle ore 22:00, con divieto di posizionare all'esterno dei locali tavolini e sedie;
  - E' sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze, salvo le attività di ristorazione che hanno convenzioni con strutture alberghiere e ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. IN RELAZIONE AL COMUNE: Il Comune sarà chiuso al pubblico. Il pubblico potrà essere ricevuto solo nella giornata del giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
6. IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI: È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del sopracitato decreto. E' altresì vietato recarsi presso abitazioni diverse dal proprio domicilio o residenza, fatto eccezioni per casi di necessità o assistenza.

## INOLTRE:

- è disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani e dei giardini, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- è fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, anche all'interno di abitazioni private;
- dalle ore 22,00 alle ore 5,00, salvo i casi particolari di necessità e urgenza, motivi di salute o di lavoro, si applica il divieto di circolazione (coprifuoco).

## INVITA



# COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

alla puntuale osservanza della predetta ordinanza e a limitare gli spostamenti esclusivamente all'approvvigionamento dei beni alimentari e di prima necessità.

È fatto obbligo di usare sull'intero territorio e per l'intera giornata protezioni delle vie aeree anche all'aperto.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché inserita sul sito istituzionale del Comune di Laurino;
- Trasmessa:
  - all'Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Salerno;
  - al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Laurino per la dovuta attività di controllo ed osservanza.

## AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legge 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14.07.2020 n. 74, nonché ai sensi del DL 07.10.2020, ai quali integralmente si rinvia.

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR della Regione Campania entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



Il Sindaco

*Dott. Romano Gregorio*